



## **ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDUCCI - GRAMSCI"**

90011 - BAGHERIA (PA) | Cod. Min. PAIC8BA00V - C.F. 90022290820 - Cod. Univ. 7TKYNF

Scuola secondaria di 1° grado **Plesso "Carducci"** - via D. D'Amico 30 | Tel. 091 932171

**SEDE** c/o **Plesso "E. Loi"** - Via Claudio

| Tel Traina,4 | Centralino 091/964430

Scuola infanzia -primaria **Plesso "Gramsci"** - via Gramsci, 10

[paic8ba00v@istruzione.it](mailto:paic8ba00v@istruzione.it) - [paic8ba00v@pec.istruzione.it](mailto:paic8ba00v@pec.istruzione.it)

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

**SCUOLA DELL'INFANZIA – Plessi "E. Loi" / "A. Gramsci" via La Malfa**

**SCUOLA PRIMARIA – Plessi "E. Loi" / "A. Gramsci" via Gramsci.**

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Plesso "G. Carducci"**

## **Anno scolastico 2021 – 2022**

**Approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/02/2020**

**Modificato dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2021**

# INDICE

<b>PARTE PRIMA</b>	Premessa
<b>PARTE SECONDA</b>	Organi collegiali e Organo di Garanzia interno
<b>PARTE TERZA</b>	Alunni e Genitori
<b>PARTE QUARTA</b>	Personale
<b>PARTE QUINTA</b>	Biblioteca, attrezzature didattiche, sicurezza
<b>PARTE SESTA</b>	Modifiche al Regolamento d'Istituto
<b>ALLEGATO 1</b>	Statuto delle Studentesse e degli Studenti
<b>ALLEGATO 2</b>	Linee guida somministrazione farmaci a scuola (Legge del 25/11/2005)
<b>ALLEGATO 3</b>	Linee guida utilizzo telefoni cellulari (prot. n. 30 del 15/3/2007)
<b>ALLEGATO 4</b>	Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo (Legge n. 71/2017)

## **PARTE PRIMA**

### **Premessa**

La scuola è luogo di formazione e di educazione: predispone all'acquisizione delle conoscenze e favorisce lo sviluppo della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

L'Istituzione scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni, nel rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli; infatti il rispetto reciproco e la collaborazione sono a fondamento del rapporto tra tutti coloro che vivono la scuola.

La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione.

La scuola pone particolare attenzione all'integrazione degli alunni diversamente abili per i quali predispone specifici interventi che, privilegiando l'operatività, mirano allo sviluppo e al potenziamento delle abilità possedute.

Le norme che vengono introdotte con il presente Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni previste mirano a promuovere comportamenti corretti sotto il profilo educativo, sociale, civico e scolastico. I provvedimenti disciplinari vogliono promuovere il senso della responsabilità, dell'autonomia e della consapevolezza al fine di creare, nella scuola e per la vita, una coscienza chiara e consapevole dell'importanza del rispetto della legge.

Nella nostra istituzione scolastica, ogni manifestazione di violenza fisica e/o morale e qualsiasi intolleranza rispetto alla libera e democratica espressione del pensiero sono vietate, non solo in base alle leggi e alle norme vigenti, ma anche come scelta culturale.

Tenuti presenti i principi fondamentali della nostra Costituzione che tutelano e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo ed in particolare gli artt. 3, 9, 33, 34 e 38, i principi sanciti dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nonché i principi affermati dalla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" del 23 novembre 1989 e dallo Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio d'Istituto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e di quelle attribuite dallo stesso D.L.vo agli altri Organi collegiali;

## PARTE SECONDA

### *ORGANI COLLEGIALI*

#### **Art. 1 - Introduzione generale**

Presso l'Istituto Comprensivo "Carducci – Gramsci" di Bagheria funzionano i seguenti Organi collegiali:

- Consiglio d'Istituto,
- Giunta Esecutiva,
- Collegio dei Docenti,
- Consiglio d'intersezione, d'interclasse e di classe,
- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

La composizione, le modalità di elezione, le competenze, nonché le norme per il funzionamento degli Organi sopracitati sono quelle indicate nelle relative disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

L'esecuzione delle decisioni adottate dagli Organi collegiali è affidata al Dirigente scolastico, il quale vi si può opporre solo se manifestamente illegittime.

Qualora il Dirigente scolastico ne ravvisi illegittimità, deve informare immediatamente il Dirigente scolastico provinciale, dando di ciò notizia al Presidente dell'Organo collegiale, ove non sia egli stesso, per le eventuali controdeduzioni.

L'Organo collegiale può, peraltro, riconfermare il proprio provvedimento ed in tal caso il Dirigente scolastico deve eseguirlo, fatta salva la decisione che sulla questione riterrà opportuno adottare il Dirigente scolastico provinciale.

#### **Art. 2 - COMITATO DI VALUTAZIONE: composizione, modalità di scelta dei componenti**

Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

Il Collegio docenti e il Consiglio d'Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione

della qualità dei processi formativi garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Il Comitato di valutazione è istituito presso l'Istituto Comprensivo "Carducci – Gramsci" senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri.

Il Comitato durerà in carica tre anni scolastici: 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Il Comitato sarà presieduto dal Dirigente scolastico.

I componenti dell'organo saranno:

□tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto.

A questi ultimi si aggiungono:

- due rappresentanti dei genitori,
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Nella prima riunione è prevista la nomina da parte del presidente, di un segretario del Comitato con il compito di redigere processo verbale delle riunioni che sarà firmato dal presidente e dal segretario stesso su apposito registro a da conservare agli atti della scuola.

Essendo l'Istituto sorto dall'accorpamento di due diversi ordini di scuola: Direzione didattica e Scuola secondaria di primo grado, è opportuno assicurare la rappresentanza dei docenti dei diversi ordini ovvero un rappresentante/docente per ordine.

La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l'espressione di una preferenza.

### **Costituzione e insediamento, convocazione, validità delle convocazioni e delle deliberazioni del comitato**

A composizione completata, il Dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.

Il Dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento;

Il Comitato è convocato dal presidente.

La convocazione del Comitato deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore a tre (3) giorni rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione del Comitato deve essere effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica o altre modalità correntemente in uso e in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data.

La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

## **Compiti del comitato**

### **Il Comitato di Valutazione**

□ Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a) - b) e c) dell'art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2019/2022 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale;

□ esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;

□ valuta il servizio di cui all'art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il Comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio d'Istituto.

## **Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri**

Il Comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è, quindi, pienamente autonomo e opera senza formali vincoli. Tuttavia il Comitato, nella sua interezza, è tenuto a prendere in considerazione eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'Istituto o da altro soggetto (Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, Assemblea dei genitori, Assemblea dei docenti, RSU...).

Le aree di valutazione sono quelle indicate dalla legge nelle lettere a), b) e c) dell'art.11. In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità, ma nel caso assegnandovi valore e pesi diversi. La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall'insieme delle tre aree. In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali della nostra scuola, tenuto conto del carattere sperimentale e delle difficoltà dei processi valutativi introdotti, specie nella fase iniziale, il Comitato può eventualmente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.

Il Comitato non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico o per diverse tipologie di docenti.

I criteri elaborati dal Comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nell'art. 27 del CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D.Lgs 297/94.

## **Il ruolo del dirigente, l'assegnazione del bonus**

Il Comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente scolastico (comma 127 della Legge 107).

Il Dirigente scolastico è vincolato all'esercizio del bonus (ufficio) pubblico, che è doverosamente preordinato alla realizzazione di un servizio di qualità che deve avere le caratteristiche di economicità, efficacia ed efficienza e di cui risponde giuridicamente.

Il Dirigente scolastico, pur senza rinunciare alle proprie prerogative e ai suoi obblighi istituzionali, deve perseguire un comportamento aperto, collaborativo.

Il Dirigente ha l'obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus in ottemperanza all'obbligo della trasparenza, di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i descrittori.

## **Art. 3 - Organo di Garanzia**

A norma del comma 2 dell'art. 5 dello Statuto degli Studenti, come modificato dal D.P.R. n. 235/2007, viene istituito l'Organo di Garanzia presso l'Istituto Comprensivo "Carducci – Gramsci".

L'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti dei genitori anch'essi designati dal Consiglio d'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

A tale Organo è ammesso ricorso da parte dei genitori, in merito all'erogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della Scuola.

Per ogni componente dovrà essere sempre eletto un membro supplente che sostituisce un membro assente o un membro che temporaneamente si trova in situazione di incompatibilità (es. vincoli di parentela, interessato alla sanzione disciplinare).

L'organo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti anche in prima convocazione. Non è prevista l'astensione dal voto.

Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro quindici giorni dall'erogazione del provvedimento disciplinare (cfr. Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 4 e 5).

L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni erogate dagli organi competenti della scuola.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato; si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare devono essere annullati.

- Ogni riunione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
- L'organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore, di un gruppo di genitori, o di chiunque vi abbia interesse oppure lo ritenga opportuno.
- L'Organo di Garanzia può essere chiamato in causa anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

## **PARTE TERZA**

### **ALUNNI**

#### **Art. 1 – Diritti e doveri**

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono protagonisti del processo di apprendimento. Luogo di tutto ciò è la scuola che, come recita lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è "una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano".

Le norme generali sui diritti e i doveri degli alunni vengono dettate dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (allegato 1 del presente Regolamento d'Istituto). Fermi restando diritti e doveri di cui sopra, agli alunni sono inoltre richieste:

- la cura dell'aspetto fisico (pulizia personale, abbigliamento appropriato),
- la sobrietà nei comportamenti,
- la presenza, oltre che alle lezioni, a tutte le attività ricreative, integrative, culturali, tecniche e scientifiche deliberate dal Consiglio d'Istituto o dagli altri organi ed autorità scolastiche svolte nel contesto dell'anno, per una formazione culturale qualificata.

#### **Art. 2 – Vigilanza**

Per la vigilanza durante le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari si fa riferimento alle seguenti indicazioni:

- A. tutti i docenti sono impegnati a cooperare tra loro e con i collaboratori scolastici in un'assidua vigilanza per la tutela delle persone e delle cose;
- B. la responsabilità della vigilanza sugli alunni è del personale della scuola dal momento in cui gli allievi fanno il loro ingresso nell'edificio scolastico;

- C. i collaboratori del pianterreno sono addetti al controllo di tutte le persone che entrano ed escono dall'Istituto;
- D. tutti i collaboratori scolastici dei vari piani sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della scuola o per esigenze impellenti;
- E. durante la permanenza in aula, gli alunni non devono essere mai lasciati senza sorveglianza;
- F. l'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire, possibilmente, senza interruzioni della vigilanza, che all'occorrenza viene momentaneamente svolta dal personale ausiliario del piano;
- G. quando si verificano situazioni di necessità per cui l'insegnante, seppur temporaneamente, deve allontanarsi dall'aula, deve richiedere l'intervento del personale ausiliario;
- H. in caso di comportamento ripetutamente scorretto, non è consentito allontanare gli alunni dalla classe a garanzia degli stessi;
- I. durante l'intervallo i docenti sono impegnati nella sorveglianza delle aule/corridoi mentre i collaboratori scolastici dei corridoi e dei servizi;
- J. agli alunni non è consentito recarsi in altre aule né trasferirsi in piani diversi dal proprio se non per urgenze dimostrabili;
- K. lo spostamento della classe per esigenze didattiche all'interno dell'Istituto (palestra, aula multimediale etc.) e all'esterno (visite guidate, viaggi di istruzione, cinema, teatro, musei, etc.) deve avvenire con ordine, sotto la sorveglianza del docente. L'insegnante all'occorrenza può richiedere la collaborazione del personale ausiliario;
- L. al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene ordinatamente con la vigilanza del docente della classe. Gli alunni, scendendo, devono mantenersi sul lato destro delle scale per consentire la risalita dei docenti e non devono permanere nello spazio interno al cancello;
- M. l'uscita è coadiuvata dai collaboratori scolastici nei vari piani e all'ingresso. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore del pianterreno deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, i cancelli. Solo successivamente all'adempimento del compito di vigilanza i collaboratori si occuperanno del riordino dei locali;
- N. gli alunni sprovvisti di autorizzazione all'uscita in autonomia dovranno essere consegnati ai genitori o ad adulto munito di regolare delega. Sarà consentito soltanto ai genitori che non hanno autorizzato l'uscita in autonomia posizionarsi anticipatamente in prossimità della porta a vetri, rendersi ben visibili e avvicinarsi al docente per ricevere in consegna il proprio figlio. In assenza del genitore i docenti, trascorsi cinque minuti, riaccompagneranno l'alunno e lo consegneranno al responsabile del plesso;

Vista la legge n°172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis con la quale è stata approvata la norma che prevede che i minori di 14 anni possano uscire da scuola autonomamente - se opportunamente autorizzati dai genitori - sollevando l'istituto e gli insegnanti dalle responsabilità di vigilanza (l'autorizzazione riguarda anche gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e quindi copre anche la salita, la discesa e il tempo di sosta sullo scuolabus sia all'entrata che all'uscita dalle classi), i genitori potranno avanzare al Dirigente Scolastico proposte di soluzioni organizzative differenziate in merito all'uscita dei propri figli da scuola, in considerazione dell'età, del grado di maturazione degli stessi e di improrogabili esigenze personali e familiari, comunicando alla scuola ed autorizzando il ritorno a casa in autonomia. Solo gli alunni autorizzati da entrambi i genitori potranno recarsi a casa in autonomia;

L'uscita pomeridiana dalla scuola per partecipazione a progetti, ad attività extracurricolari, allo studio dello strumento e quant'altro, avverrà con le stesse modalità scelte e adottate dalle famiglie per l'uscita antimeridiana;

O. la vigilanza sugli alunni diversamente abili, in situazioni di handicap psico-fisico, deve essere sempre assicurata dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico;

P. gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica saranno impegnati in attività alternative;

Q. la vigilanza sugli alunni durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori (vedi art. 9 - Viaggi d'istruzione e visite guidate del presente Regolamento);

R. per eventuali malori degli alunni il docente presente in classe fornirà al collaboratore del piano il numero telefonico di reperibilità della famiglia per attivare la procedura di avviso della stessa; in caso di assenza dei familiari, il Dirigente o il delegato prenderà opportuni e tempestivi provvedimenti (intervento del servizio 118);

S. i farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori dietro protocollo medico, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico (nota n. 2312 del 25/11/2005 del Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, allegato n. 2);

T. gli esperti esterni, chiamati a svolgere attività extracurricolari, secondo i termini contrattuali, sono responsabili degli alunni affidati, mentre il personale esterno che si occupa di assistenza agli alunni diversamente abili deve assicurare la massima collaborazione al personale dell'Istituto.

### **Art. 3 – Infortuni degli alunni**

Il problema della denuncia degli infortuni degli alunni e delle alunne assume notevole rilevanza in relazione alle responsabilità del personale della scuola nell'avvio dell'intero procedimento ad essi legato.

Il sollecito contributo nel denunciare l'accaduto, anche se di lieve entità al Dirigente scolastico, o in sua assenza a chi ne fa le veci, consentirà di eseguire correttamente il relativo procedimento amministrativo, a beneficio sia dell'infortunato sia di tutte le componenti presenti nella scuola.

In caso di infortunio, pertanto, si ricorda che gli operatori della scuola sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:

- contestualmente chiamare i genitori e in casi gravi il 118;
- far pervenire con urgenza in segreteria la relazione del docente (come da modello)

I Genitori dovranno nel caso in cui si rende necessaria visita al Pronto soccorso far pervenire entro la mattinata successiva al giorno dell'infortunio certificato medico rilasciato dallo stesso Pronto soccorso con l'indicazione della prognosi.

**In caso di prognosi:** per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi è necessario un certificato dove sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli e che l'alunno può frequentare le lezioni, corredato da una dichiarazione dei genitori (come da modello).

A guarigione avvenuta è d'obbligo consegnare in segreteria certificato rilasciato dal medico curante che attesti la completa guarigione "senza postumi" che ne permetterà il rientro a scuola.

La responsabilità e le conseguenze dell'eventuale omessa procedura o dell'ammissione alla frequenza di alunni infortunati senza autorizzazione si intendono a carico dei Docenti che non abbiano ottemperato alle presenti disposizioni.

#### **Art. 4 – Scansione della giornata scolastica (orario giornaliero strutturato su settimana corta)**

L'orario giornaliero per i vari ordini di scuola è così strutturato:

- scuola dell'infanzia: dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- scuola primaria: da lunedì a giovedì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 – venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- scuola secondaria di primo grado: dalle ore 8:15 alle ore 14:15.

Qui di seguito si elencano i principi ai quali allievi e personale devono attenersi per un proficuo svolgimento delle funzioni e dei compiti giornalieri:

A. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, plesso "G. Carducci", attendono l'accesso a scuola al di fuori dei cancelli dell'edificio scolastico. L'entrata è fissata alle ore 8:15 col suono della campana. I cancelli verranno chiusi alle 8:25.

Gli alunni della scuola primaria del plesso "A. Gramsci" di via Gramsci attendono l'accesso a scuola al di fuori dell'edificio scolastico.

Gli alunni della scuola dell'infanzia del plesso "A. Gramsci" di via Gramsci attendono l'accesso a scuola al di fuori dell'edificio scolastico.

Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del plesso "E. Loi" attendono l'accesso a scuola all'interno del cortile dell'edificio scolastico.

I collaboratori scolastici, all'ingresso e nei rispettivi piani di servizio, sorvegliano gli alunni fino all'entrata nelle rispettive aule dove saranno accolti dai docenti della prima ora presenti già in classe per i plessi "G. Carducci" e "A. Gramsci".

Per il plesso "E. Loi" i docenti della scuola primaria accolgono gli alunni nei punti di raccolta stabiliti, mentre i docenti della scuola dell'infanzia accoglieranno gli alunni all'interno delle rispettive aule.

Tutti i docenti devono essere a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche (come previsto dal CCNL art. 29 comma 5).

B. Per la scuola dell'infanzia e della primaria gli alunni che si presentano con ritardo sono ammessi ugualmente in classe esibendo il modulo predisposto, compilato e sottoscritto da uno dei genitori.

Per la scuola secondaria di primo grado gli alunni che si presentano con ritardo sono ammessi ugualmente in classe. Il docente annoterà l'ora di entrata sul registro e provvederà ad informare i genitori, tramite avviso scritto, del ritardo dei propri figli. I genitori dovranno far pervenire, il giorno successivo, la prevista giustificazione. La valutazione quadrimestrale del comportamento terrà conto del ritardo abitudinario.

C. I permessi di entrata posticipata/uscita anticipata dalla scuola vengono autorizzati dal Dirigente o da un suo collaboratore e devono essere richiesti per iscritto da un genitore o da persona maggiorenne delegata su apposito modello fornito dal collaboratore scolastico dell'ingresso.

Nello stesso giorno non si può richiedere di entrare posticipatamente e uscire anticipatamente.

Il permesso firmato di entrata posticipata/uscita anticipata viene consegnato in aula e conservato agli atti. Nel caso dell'uscita anticipata, l'alunno viene avvisato in aula dal collaboratore scolastico del piano.

D. Per la scuola secondaria di primo grado sono consentiti due periodi di intervallo della durata di 10 minuti, dalle 10:10 alle 10:20 e successivamente dalle 12:10 alle 12:20, durante i quali gli alunni possono consumare lo spuntino in classe e recarsi celermente ai servizi del piano di appartenenza. Gli alunni eventualmente abbinati, durante i suddetti periodi, rimangono nell'aula assegnata, sotto la vigilanza del docente presente.

Per la scuola dell'infanzia e primaria l'intervallo è previsto: da lunedì a giovedì dalle ore 10.30 alle ore 10.50 (la terza ora è di novanta minuti) – il venerdì dalle ore 10.10 alle ore 10.30 (la terza ora è di sessanta minuti).

E. Gli intervalli, pur essendo dedicati al riposo, devono comunque mantenere una valenza educativa e vanno pertanto evitati giochi violenti ed incontrollati, corse lungo i corridoi e qualsiasi attività che possa costituire pericolo per sé e per gli altri.

F. Per la scuola secondaria di primo grado non è consentito l'uso dei servizi durante la prima ora di lezione e non oltre le ore 14:00, né durante il cambio d'ora dei docenti, tranne che per eccezionali e giustificati motivi.

G. Gli alunni non possono sostare fuori dall'aula, né spostarsi da un piano all'altro dell'edificio scolastico o entrare in aule diverse dalla propria senza autorizzazione.

H. L'utilizzo dei distributori di bibite del pianterreno va consentito in casi eccezionali e non durante la ricreazione. Il docente può eventualmente affidare ad un solo alunno l'incarico di procurare le bevande anche ad altri compagni.

I. Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche. Durante le ore di lezione, il telefono cellulare deve essere tenuto spento. È facoltà del docente ritirare i cellulari all'inizio delle lezioni (come già avviene in molti casi) e restituirli al termine della stessa. Negli altri casi i cellulari dovranno comunque essere tenuti spenti negli zaini. È tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con i videotelefonini (si fanno presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente). In caso di trasgressione dalle suddette regole, gli stessi oggetti saranno ritirati dall'insegnante in orario, consegnati in Vicepresidenza e, per la prima infrazione, riconsegnati allo studente al termine delle lezioni.

L'insegnante avrà cura di annotare sul registro elettronico la mancanza rilevata (nota disciplinare). Al ripetersi dell'infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere riconsegnato, per gli studenti minorenni, dal Dirigente Scolastico o suo delegato solamente ad un genitore.

Si precisa che più note disciplinari per la medesima infrazione avranno ripercussioni sul voto di comportamento e potranno comportare sanzioni più gravi fino alla sospensione dalle lezioni. Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare a scuola ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con casa; per casi di particolare gravità o urgenze, motivati, si chiederà l'autorizzazione al docente che consentirà l'accensione del telefonino.

Si ribadisce, alla luce dei vigenti principi normativi, che, come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola citate è assolutamente vietato. Lo ha disposto il

Ministro dell'Istruzione con una direttiva (direttiva 15 marzo 2007), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentarne l'uso in quanto esso, oltre a configurarsi come una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, costituisce elemento di distrazione dalle lezioni, impedisce un corretto apprendimento dei contenuti didattici e può essere usato per attività non consentite e non controllabili dal docente.

Va precisato soprattutto che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy, e/o per episodi configurabili come cyberbullismo ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato o del docente/Dirigente che ne venisse a conoscenza.

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie nel sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefonino cellulare, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

L. Per lo svolgimento delle attività di Educazione fisica gli alunni devono indossare l'abbigliamento opportuno fin dal mattino per evitare l'uso dei servizi igienici in altre ore di lezione. Per motivi di salute comprovati è consentito cambiarsi al termine dell'ora della predetta attività.

M. Nei cambi d'ora il docente si recherà con tempestività nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Non dovendo verificarsi interruzione di vigilanza, la classe potrà essere affidata al collaboratore che, al suono della campana, deve trovarsi nel piano di appartenenza. Laddove sono presenti docenti di sostegno, questi attenderanno l'insegnante curricolare in aula e si sposteranno soltanto dopo l'arrivo del collega subentrante.

N. I docenti che entrano in servizio dalla seconda ora in poi, o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a trovarsi, al suono della campana, davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

O. Al suono della campana che segnala il cambio dell'ora, gli alunni devono attendere all'interno dell'aula, seduti, il docente dell'ora successiva e devono preparare il materiale per la lezione.

P. I collaboratori scolastici devono essere informati tempestivamente delle assenze dei docenti per garantire nell'immediatezza la vigilanza delle classi scoperte.

Q. In caso di giustificato allontanamento dall'aula in cui sta prestando servizio, il docente deve chiedere al collaboratore più vicino di effettuare la vigilanza sugli alunni.

R. Per la scuola secondaria di primo grado si rispetterà da lunedì a venerdì quanto segue:

- ore 14.10: al suono della 1° campana escono gli alunni del 2° piano e del 3° ammezzato;
- ore 14.12: al suono della 2° campana escono gli alunni del 1° piano e del 2° ammezzato;
- ore 14.15: al suono della 3° campana escono gli alunni del piano terra e del 1° ammezzato.

Gli alunni usciranno dalle classi solo al suono della campana e si sistemeranno in fila: davanti gli alunni che hanno l'autorizzazione per l'uscita autonoma, a seguire gli alunni che vengono prelevati dai genitori.

Alle ore 14.15 gli alunni del corso musicale della prima ora incontreranno i loro docenti per iniziare la lezione.

L'orario per il corso a indirizzo musicale l'orario è il seguente:

- Da lunedì a mercoledì: dalle ore 14.15 alle ore 18.15; □ Giovedì e venerdì dalle ore 14.15 alle ore 17.15.

- S. L'uscita è coadiuvata dai collaboratori scolastici nei vari piani e all'ingresso. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, i due cancelli. Solo successivamente all'adempimento del compito di vigilanza i collaboratori si occuperanno del riordino dei locali.
- T. Alla fine delle lezioni i registri di classe rimarranno in classe e sarà cura del docente dell'ultima ora spegnere LIM e richiudere il pc nell'apposito armadietto.
- U. Gli alunni hanno l'obbligo di far firmare tempestivamente tutti gli avvisi che vengono loro dettati in giornata, le richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività, le eventuali note di richiamo personale e mostrare le firme al docente che le richiede, onde consentire un'agevole organizzazione del lavoro didattico.
- V. Gli alunni possono essere esonerati temporaneamente, parzialmente o totalmente dalle lezioni solo per motivi di salute debitamente documentati (richiesta del genitore corredata da certificato del medico curante o dello specialista).

#### **Art. 5 - Ritardi, assenze, giustificazioni e validità dell'anno scolastico**

A. Le assenze degli alunni vanno giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci e, se dovute a causa di malattia per un periodo superiore a dieci giorni, è necessario esibire, prima dell'ammissione in classe, il certificato medico attestante la perfetta guarigione. L'accettazione della giustificazione è disposta dall'insegnante della prima ora.

B. Le assenze non determinate da malattia ma da motivi familiari devono essere comunicate preventivamente al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore e giustificate con autocertificazione del genitore al rientro dell'alunno a scuola.

C. L'alunno privo della giustificazione è ammesso in classe con riserva, e il docente annota la mancata presentazione sul registro. La giustificazione dovrà pervenire entro i due giorni successivi; se ciò non avviene, il terzo giorno l'alunno dovrà essere accompagnato da un genitore.

I casi di assenze continuative vengono segnalati dal coordinatore di classe alla famiglia tramite avviso scritto ed al docente della funzione strumentale apposita. D. Vanno giustificati anche i ritardi e le assenze collettive.

Qualora, salvo che per motivi di salute, i ritardi diventino numerosi, o le entrate posticipate/ uscite anticipate dovessero superare il numero massimo, il coordinatore di classe convoca la famiglia tramite avviso scritto.

E. Gli alunni che, a seguito di incidenti o simili verificatisi fuori dalla scuola, non sono in condizioni fisiche ottimali devono presentare certificazione medica di riammissione in classe, qualora l'alunno/a abbia avuto scritto una prognosi per un incidente o per patologia, e una dichiarazione da parte della famiglia che sollevi la scuola da ogni responsabilità per la limitata autonomia temporanea.

F. Per la scuola secondaria di primo grado, l'orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 990 ore, corrispondente a 30 ore settimanali. Per il corso ad indirizzo musicale l'orario annuale obbligatorio delle lezioni è di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali.

Il monte ore minimo utile alla validità dell'anno scolastico è i tre quarti del totale, ovvero 743 ore. Pertanto non va superata la soglia di 247 ore di assenza, in cui vengono conteggiati anche gli eventuali ritardi, salvo deroghe previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

Per il corso ad indirizzo musicale il monte ore minimo utile alla validità dell'anno scolastico è i tre quarti del totale, ovvero 792 ore. Pertanto non va superata la soglia di 264 ore di assenza, in cui vengono conteggiati anche gli eventuali ritardi, salvo deroghe previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

Per la scuola primaria l'orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 891 ore, corrispondente a 27 ore settimanali. Il monte ore minimo utile alla validità dell'anno scolastico è i tre quarti del totale e non si potrà superare la soglia di 223 ore di assenza, salvo deroghe previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

#### **Art.6 – Assemblee sindacali e scioperi**

A. In caso di assemblee sindacali in orario di servizio dei docenti, le famiglie vengono avvertite del posticipato inizio o dell'anticipato termine delle lezioni tramite avviso scritto sul diario e comunicazione sul sito dell'Istituto Comprensivo "Carducci – Gramsci" <https://iccarduccigramsci.edu.it/>

B. In caso di sciopero del personale docente e/o non docente, le famiglie vengono preavvertite che la scuola non garantirà il normale svolgimento delle attività didattiche. Tuttavia è responsabilità dei genitori accertarsi dell'effettivo ingresso dei figli a scuola, in quanto quest'ultima non sempre è in grado di stabilire anticipatamente le analitiche modalità di servizio in ciascuna classe. In tale evenienza gli alunni sono tenuti a giustificare l'assenza affinché i docenti siano certi della scelta della famiglia.

C. In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

D. In caso di sciopero, il Dirigente declina ogni responsabilità per quanto possa accadere agli alunni al di fuori dell'edificio.

#### **Art.7 – Smarrimento di materiale che esula dalle attività didattiche**

La scuola declina ogni responsabilità nel caso di smarrimento di denaro o altro materiale prezioso (braccialetti, collane, anelli, ecc) che esula dalle attività didattiche.

#### **Art.8 - Mancanze, provvedimenti e organi disciplinari**

I provvedimenti disciplinari dell'Istituto Comprensivo "Carducci-Gramsci" fanno riferimento all'articolo 4 (Disciplina) dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (allegato 1 del seguente Regolamento).

Bisogna tuttavia che i provvedimenti disciplinari:

- abbiano finalità educativa;
- tendano al rafforzamento del senso di responsabilità;
- tutelino il diritto alla riservatezza; non ledano la
- dignità della persona;
- servano ad utilizzare l' "errore" come occasione di crescita e di confronto;
- non determinino il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesta per la validità dell'anno scolastico.

Di seguito vengono elencate le disposizioni per:

- Mancanze di lieve entità: ritardi ripetuti, ritardo nel giustificare le assenze, assenze non giustificate, negligenza nello studio, irregolarità nello svolgimento dei compiti e mancanza dei materiali necessari, ritardi nelle comunicazioni scuola-famiglia, abbigliamento non adeguato e poco conveniente, cura dell'igiene personale.

**Sanzioni disciplinari**: ammonizione verbale e scritta sul diario, convocazione dei genitori.

Organi competenti: docenti.

La scuola si adopererà per coinvolgere i genitori degli alunni richiamati affinché insieme si possa contribuire a ristabilire il clima di collaborazione.

- Mancanze gravi: assenze ripetute e immotivate, comportamento non corretto, linguaggio scurrile, atti di bullismo, offese ai compagni, al personale docente e non docente, uso in classe di cellulari, danneggiamenti di arredi scolastici, di macchinari, delle pareti dei locali e di oggetti vari, sottrazione di materiale ai compagni e all'Istituzione, fumo di sigarette nei locali scolastici e negli ambienti adiacenti alla scuola.

**Sanzioni disciplinari**: note palesemente gravi sul registro di classe e convocazione ufficiale dei genitori. Potrà inoltre essere escluso dalle attività scolastiche teatrali, musicali, artistiche, cineforum, visite guidate e viaggi d'istruzione, con conseguente voto negativo per il comportamento sul documento di valutazione, secondo i criteri stabiliti dalla scuola. I consigli di classe stabiliranno eventuali sospensioni.

Organi competenti: docenti e Dirigente.

Gli oggetti sequestrati verranno ritirati, depositati in presidenza e restituiti solo alle famiglie (in caso di cellulari e simili si osserva la Direttiva Ministero Pubblica Istruzione, protocollo n. 30 del 15/3/2007, allegato n. 3 del presente Regolamento).

In caso di danneggiamento sopra citato, le famiglie risarciranno i danni arrecati.

- Mancanze molto gravi: uso reiterato in classe di cellulari o di registratori e/o di altri oggetti che disturbano l'attività didattica e/o violano la privacy degli altri alunni e degli operatori scolastici, comportamenti che provocano lesioni fisiche, oltraggio al personale della scuola e alla coscienza civile e morale di chiunque frequenti l'istituzione scolastica, atteggiamenti scorretti di natura sessuale.

**Sanzioni disciplinari**: voto negativo per il comportamento sul documento di valutazione, secondo i criteri stabiliti dalla scuola, e allontanamento dall'istituto fino a 15 giorni o oltre. Esclusione dalle attività extracurricolari anche per un solo episodio.

Organo competente: Consiglio di classe e Dirigente.

- Mancanze disciplinari durante le sessioni degli esami.

**Sanzioni disciplinari**: le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse dai candidati durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

L'alunno che incorrerà nella sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ad un giorno, perderà il diritto di proseguire gli esami. L'allontanamento dalla comunità scolastica si riferisce ai giorni in cui il candidato è impegnato nelle prove di esame.

Organo competente: Presidente di Commissione e commissari/Consiglio d'Istituto.

## **Art.9 – Viaggi d'istruzione e visite guidate**

La scuola considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate, la partecipazione a manifestazioni culturali, la partecipazione a concorsi a campionati o gare sportive, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe rientrano nel Piano delle uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.

Il Consiglio di Classe prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore responsabile.

I destinatari delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione dell'Istituto Comprensivo "Carducci-Gramsci" sono tutti gli alunni dell'Istituto. Ne sono esclusi soltanto coloro che, come da art. 8 - Mancanze, provvedimenti e organi disciplinari, hanno avuto una valutazione con la dicitura "non corretto" nel comportamento, senza deroga alcuna.

Nessun alunno dovrà essere escluso dalle "uscite" per ragioni di carattere economico.

Dalla C.M. 14 ottobre 1992 n. 291 si evince:

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Le uscite si configurano in viaggi d'istruzione, visite guidate (della durata di un giorno) e viaggi connessi ad attività sportive.

Tutti i viaggi di istruzione e le attività integrative possono essere effettuati da tutte le classi anche in presenza di piccoli gruppi di alunni (scuola secondaria di primo grado).

Per la scuola primaria e dell'infanzia si auspica la totale partecipazione della classe. Per le visite guidate il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti la classe, per il viaggio di istruzione è pari alla metà più uno.

- Di norma visite guidate e viaggi d'istruzione saranno distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storicoartistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare specie se trattasi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite.
- Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere viaggi con pullman nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità educative della iniziativa.
- Si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.
- Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti Organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.
- Ai fini del conferimento dell'incarico, il Dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio d'Istituto individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesti.
- È opportuno che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti all'uscita e al viaggio.
- L'incarico di docente accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- I docenti accompagnatori, viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli Organi collegiali ed il capo d'Istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.
- Per tutti gli alunni partecipanti ad "uscite" è obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la potestà genitoriale) ai quali dovrà essere comunicato il programma di massima con le indicazioni della località, i costi, la durata e la finalità dell'"uscita".
- Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.
- A norma di Legge è vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò nessun docente può ritirare e/o utilizzare direttamente le somme raccolte per l'organizzazione delle "uscite". L'organizzazione e la gestione finanziaria di tali attività, rientra fra le attribuzioni del Rappresentante di Classe che provvederà a raccogliere le quote e a versarle sul CCP o c/c bancario della scuola.
- La partecipazione alle "uscite" rimane limitata agli alunni e al personale della scuola. Non è consentita di norma la partecipazione dei genitori (fatta eccezione per la scuola primaria nel caso in

cui manca un numero adeguato di docenti accompagnatori). L'eventuale presenza dei genitori non sostituisce la presenza obbligatoria degli insegnanti.

□ Il docente coordinatore, dopo l'approvazione dei Consigli di classe, presenta al Dirigente Scolastico gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 10 gg prima della data di uscita o del viaggio per dare modo alla segreteria di predisporre la documentazione ed effettuare le prenotazioni dei servizi.

Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque presentare tutta la documentazione necessaria.

## **Art.10 – Trasporti**

□ Per le "uscite didattiche sul territorio" nell'ambito del Comune di Palermo va considerato, ove possibile, l'uso dei mezzi pubblici.

□ Il numero dei partecipanti all'"uscita" (alunni e accompagnatori), nel caso questa si effettui a mezzo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione dell'automezzo.

□ Ove non previsto nella polizza assicurativa generale, si ritiene opportuno verificare se l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporto prescelta preveda una clausola assicurativa per eventuali rinunce a causa di eventi straordinari (per esempio, eventi atmosferici, ecc.) che rendano impossibile l'uscita stessa con conseguente perdita delle somme già versate all'agenzia o alla ditta di trasporti.

□ Nel presentare l'offerta l'agenzia proponente si impegna all'osservanza del vigente regolamento sui viaggi d'istruzione.

□ I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio, l'elenco dei numeri telefonici della scuola e il kit di primo soccorso.

□ Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica.

□ L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.

## **GENITORI**

### **Art.1 - Genitori**

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Essi devono trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale.

I genitori si impegnano a:

□ fornire alla segreteria ed al docente coordinatore di classe tutti i recapiti telefonici utili in caso di necessità ed a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni;

□ curare l'igiene personale e l'abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all'ambiente

scolastico ed alle attività proposte;

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
- attivarsi affinché i propri figli frequentino regolarmente la scuola;
- seguire con attenzione i progressi dei loro ragazzi, sostenendoli nelle difficoltà;
- controllare che i propri figli svolgano regolarmente i compiti che vengono assegnati per casa;
- curare che i propri figli diventino più responsabili nel presentarsi a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività didattiche;
- controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul diario;
- favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola;
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate
- partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- responsabilizzare i propri figli al rispetto dell'ambiente scolastico e dei materiali della scuola;
- risarcire eventuali danni arrecati dai figli. Nel caso in cui il danno fosse arrecato in presenza di terzi e se a causa di reticenza non si individuasse il responsabile, le famiglie dell'intero gruppo saranno chiamate a risarcire il danno;
- vigilare sull'evoluzione delle manifestazioni di assemblea o sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela dell'incolumità dei figli; incontrare i docenti nelle ore di ricevimento settimanali
- individuali (previo appuntamento) e nei ricevimenti generali programmati fin dall'inizio dell'anno;
- non accedere nelle aule durante le attività didattiche per consegnare materiale didattico o altro. Nel caso in cui gli alunni dovessero venire accompagnati alla prima ora, in seguito ad ammonizione o a convocazione urgente del docente, i genitori attenderanno nella sala degli insegnanti.
- il prelevamento degli alunni dalla classe in caso di uscita anticipata avviene tramite un collaboratore scolastico e dietro richiesta su apposito modulo firmato dal dirigente o dal suo vicario.
- I genitori o chi esercita la potestà sono obbligati a:
  - comunicare tempestivamente se durante l'anno scolastico si abbia una variazione dell'esercizio della potestà sul minore;
  - comunicare le eventuali intolleranze alimentari o farmacologiche dei loro figli;
  - non far utilizzare ai loro figli sostanze chimiche durante l'orario scolastico quali ad esempio correttore liquido;
  - acquistare attrezzatura scolastica conforme alle leggi vigenti e con marcatura CE;
  - condurre l'alunno al più vicino presidio di pronto soccorso qualora prelevino il proprio figlio autonomamente dopo un malore o un incidente avvenuto all'interno dei locali scolastici;
  - far indossare all'alunno abbigliamento consono alle attività scolastiche e vietare l'uso dei telefonini durante le ore scolastiche (comprese le attività didattiche all'esterno della scuola);
  - compilare la modulistica fornita dalla scuola per l'eventuale somministrazione di farmaci ed attivarsi alle procedure indicate in detta modulistica;
  - presentare certificato medico di riammissione in classe qualora l'alunno abbia avuto prescritta una prognosi per un incidente o per patologia.

## **Art.2 - Assemblea dei genitori**

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16/4/1994, n. 297.

L'Assemblea dei genitori può essere altresì convocata per la trattazione di argomenti di eccezionale gravità interessanti le generalità degli alunni dal Dirigente o dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

L'Assemblea dei genitori non ha funzioni deliberative, essa può solo esprimere pareri e proposte non vincolanti ai diversi Organi collegiali operanti nella scuola.

## **Art.3 - Assemblea di classe/sezione, plesso/scuola**

L'assemblea di classe e di sezione: è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di  
 classe/sezione; è convocata dal genitore rappresentante di classe/sezione con preavviso di almeno  
 cinque giorni.

La convocazione può essere richiesta dagli insegnanti e da un quinto delle famiglie degli alunni della classe/sezione; è autorizzata dietro richiesta scritta dal genitore rappresentante di classe/sezione che provvede,

anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno; è valida qualunque sia il numero dei presenti;

si conclude con un verbale, redatto a cura di uno dei componenti, la cui copia viene inviata alla Presidenza; è aperta al Dirigente scolastico, che ha diritto di parola, ed agli insegnanti di  
 classe/sezione.

L'Assemblea di plesso/scuola:

è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto;

è convocata dal Presidente del Consiglio d'Istituto, con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta da un terzo dei genitori componenti i Consigli di classe, dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola, da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola;

è autorizzata per iscritto su richiesta del Presidente del Consiglio d'Istituto che provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno; è valida qualunque sia il numero dei presenti;

si conclude con un verbale, redatto da uno dei docenti eventualmente presente o da un genitore designato dal Presidente del Consiglio d'Istituto, la cui copia viene inviata alla Presidenza; è

aperta al Dirigente scolastico, che ha diritto di parola, ed agli insegnanti del plesso.

## PARTE QUARTA

### **PERSONALE**

#### **Art.1 – I docenti**

I docenti improntano il proprio comportamento professionale nel rispetto dei principi contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. 28 novembre 2000), e secondo le norme contenute CCNL 2016/2018.

Al fine di sviluppare e potenziare una sempre maggiore consapevolezza di cittadinanza attiva e partecipe, i docenti sono tenuti a far rispettare agli alunni un comportamento adeguato alle varie situazioni negli spazi scolastici, tutelandone la dignità e comportandosi in maniera tale da non provocare malessere e disagi negli allievi.

In particolare devono:

- trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio del proprio orario di servizio, avendo cura di apporre la firma di presenza giornaliera;
- rispettare e far rispettare l'orario di inizio delle lezioni e il tempo dedicato alla ricreazione; vigilare sui minori da quando entrano nell'edificio scolastico fino a quando ne escono, ovvero durante le ore di lezione, nell'intervallo, nel tempo necessario al cambio dell'ora, durante l'entrata e l'uscita, con la collaborazione del personale scolastico il quale si sostituirà a docente in caso di momentanea assenza di quest'ultimo. La presenza di un adulto deve garantire la prevenzione di pericoli o danni personali, infatti questi dovrà dimostrare, in caso di incidente, non solo la propria presenza in loco, ma anche di non aver potuto impedire il danno in quanto improvviso e imprevedibile;
- firmare per presa visione circolari e avvisi e visionare la posta elettronica in sala professori; indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro, in quanto sede privilegiata di formazione;
- segnare sul registro di classe le assenze, controllare quelle dei giorni precedenti e segnare l'avvenuta o la mancata giustificazione;
- segnare in caso di ritardo degli alunni (non oltre le ore 8,15 per la scuola primaria e le ore 8,25 per la scuola secondaria di primo grado) l'orario d'entrata, l'eventuale giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterli in classe;
- accertarsi che al termine delle lezioni i locali siano lasciati in ordine ed i materiali riposti

negli appositi spazi;

- prendere visione del piano di evacuazione dei locali e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza;
- comunicare prontamente al responsabile della sicurezza e al Dirigente dove accertino situazioni di pericolo e/o danni riscontrati a persone o cose;
- collaborare tra loro, con i genitori e con il personale per determinare il clima educativo della scuola e favorire il processo comunicativo; compilare debitamente il registro personale; attenersi e rispettare la normativa vigente D.Lgs. 81/08, il Regolamento europeo n. 679, aggiornato al 25 maggio 2018, il presente regolamento d'Istituto, i regolamenti di laboratorio facenti parte integrante di codesto regolamento ed il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

I docenti non devono:

- fumare in tutto l'edificio scolastico (legge 16/01/2003, n. 3);
- usare i telefoni cellulari durante le ore di servizio (direttiva Ministero Pubblica Istruzione protocollo n. 30 del 15/03/2007) e altro strumento elettronica non previsto dalla normativa;
- fare usare oggetti o sostanze che possono rivelarsi tossiche o pericolose per gli alunni quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, forbici appuntite, taglierini, accendini. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimentari (pasta, farina, legumi, etc.) verificare, tramite comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

## **Art.2 – Assenze dei docenti**

- Il personale docente deve avvertire telefonicamente per eventuali assenze o ritardi entro le ore 7 . 4 5 per la scuola dell'infanzia e primaria e d entro le ore 8:00 per la scuola secondaria di primo grado; quando l'assenza o il ritardo siano determinati da circostanze impreviste o da malattia, il personale docente deve darne immediata comunicazione con qualsiasi mezzo all'ufficio di segreteria, perché si possano adottare i necessari provvedimenti di vigilanza sugli alunni.
- Il personale docente che abbia necessità di assentarsi dalla Scuola per qualche ora deve ottenere il permesso dal Dirigente o dal suo delegato.
- In caso di assenze imprevedibili del personale, la vigilanza deve essere affidata ai docenti che hanno dato la disponibilità a fare ore eccedenti, mentre per assenze più lunghe deve essere affidata agli insegnanti che ne abbiano diritto secondo le norme ministeriali.

## **Art.3 – Il personale amministrativo**

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile per l'efficienza del servizio didattico e dunque per il conseguimento delle finalità educative della scuola. Esso cura i rapporti con l'utenza,

nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge, e collabora con i docenti.

Come tutto il personale scolastico il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presa in servizio fa fede la timbratura e/o la firma nel registro del personale.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) dirige l'ufficio amministrativo della scuola ed organizza il servizio del personale ausiliario secondo le direttive impartitegli dal Dirigente ed i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e cura quegli adempimenti che gli sono affidati dai vari Organi collegiali della scuola.

Il personale deve svolgere i compiti assegnatigli con diligenza e precisione e non può allontanarsi dal posto di lavoro senza il preventivo permesso del DSGA.

Il personale amministrativa deve riporre dentro gli armadi o le cassettiere chiuse a chiave i documenti, con particolare attenzione a quelli contenente dati sensibili.

In caso di assenza dei colleghi il personale dovrà provvedere al disbrigo delle pratiche urgenti anche se non inerenti al proprio carico di lavoro.

Gli ordini di servizio devono essere comunicati al personale almeno un giorno prima della data in cui il servizio dovrà essere effettuato.

L'Ufficio di segreteria della Scuola costituisce un gruppo di lavoro omogeneo e la sua gestione deve realizzarsi in forma collegiale atta a garantire la responsabilità e la partecipazione di tutti i suoi componenti in relazione alla qualifica rivestita.

#### **Art.4 – I collaboratori scolastici**

Il collaboratore scolastico esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, un'attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- sorveglianza degli alunni sprovvisti di autorizzazione per l'uscita in autonomia, alla fine delle attività didattiche, in caso di ritardo dei genitori o di altre persone munite di delega gli alunni rimarranno affidati al responsabile di plesso;
- collaborazione ai docenti nella vigilanza degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza dell'ingresso con apertura e chiusura dello stesso;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze;  compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili;
- servizi esterni inerenti alla qualifica;
- ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne alla struttura scolastica e nell'uscita da essa;
- partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento, con riguardo anche

all'integrazione di alunni diversamente abili e alla prevenzione della dispersione scolastica;

attività inerenti alla piccola manutenzione;

gli ausiliari addetti agli uffici e ai laboratori al termine della giornata lavorativa controlleranno che siano chiuse tutte le porte e le finestre dei locali.

#### **Art.5 – Infortuni del personale**

Per quanto concerne l'infortunio sul lavoro occorso al personale della scuola, la procedura è identica a quanto precisato per gli alunni.

#### **Art. 6 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento sul personale della scuola, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, generali e speciali, vigenti in materia.

## PARTE QUINTA

### ***BIBLIOTECA, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE, SICUREZZA***

#### **Norme generali**

- I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso concordandolo anche con i docenti interessati, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc.
- L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
- Nei giorni e negli orari nei quali l'uso dell'aula non è stato assegnato ad alcuna classe, è possibile prenotare l'uso secondo modalità concordate.
- In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
- Gli alunni possono usare i laboratori solo se accompagnati da un docente.
- Ogni insegnante è tenuto ad aprire e chiudere l'aula mediante richiesta diretta e riconsegna delle chiavi ai collaboratori scolastici. Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni.
- Ogni docente accompagnatore è tenuto a procedere all'accensione dei computer e all'iniziale verifica dell'integrità dei sistemi. È compito del docente accompagnatore compilare dettagliatamente e in ogni parte un apposito registro posto all'interno del laboratorio, sul quale devono essere annotati la classe, l'insegnante accompagnatore, gli strumenti utilizzati e le eventuali difficoltà riscontrate (mancanza di materiale, PC mal funzionanti, ecc...) e la firma.
- Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
- I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Gli insegnanti devono vigilare sull'uso di materiali ed attrezzature da parte degli alunni: sono da evitare strumenti taglienti o acuminati, sostanze tossiche, e non devono essere manipolati in modo improprio dagli alunni i sussidi che funzionano con l'elettricità.
- L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
- Il docente accompagnatore, in quanto "preposto" (ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza: T. U. 81/08) ai rischi specifici legati all'utilizzo dei videotermini, ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle attività e sull'utilizzo delle macchine.

## **Art.1 – La biblioteca**

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:

- l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli alunni in determinate ore antimeridiane;
- modalità agevoli di accesso al prestito ed alla consultazione;
- partecipazione in via consultiva degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare.

## **Art.2 – I laboratori**

Il funzionamento dei laboratori è regolato come segue in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti.

### **Aula multimediale**

Poiché l'aula è utilizzata da molte persone, è necessario rispettare le seguenti regole:

- Accendere e spegnere correttamente i computer.
- Non modificare le impostazioni sul PC (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, pagina iniziale di internet, account di posta elettronica ...).
- Segnalare eventuali malfunzionamenti al responsabile dell'aula e annotarli sull'apposito registro.
- Non spostare o eliminare dati, file e cartelle altrui.
- Non salvare file di lavoro sul desktop, ma memorizzare i propri file nella cartella "Documenti", creando sottocartelle da nominare in modo specifico.
- Non installare nuovi software.
- I docenti che hanno necessità di installare programmi o applicazioni devono preventivamente contattare il responsabile dell'aula.

Gli alunni, anche se per esigenze didattiche, non possono scaricare o scambiare da internet testi, documenti, file musicali, foto, filmati e file multimediali protetti da copyright, per quelli free o open source va comunque chiesta l'autorizzazione al docente e messo a conoscenza il referente di laboratorio.

### **Uso della strumentazione scientifica e musicale**

L'utilizzo della strumentazione scientifica e musicale in dotazione alla scuola è autorizzato da un docente responsabile incaricato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si

riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

### **Norme relative all'uso dei laboratori: scientifico e musicale:**

- utilizzo dei laboratori esclusivamente per fini didattici, con priorità ai docenti delle discipline interessate;
- accesso delle classi regolamentato dall'orario annualmente predisposto dal responsabile;
- comportamento corretto e rispetto delle attrezzature messe a disposizione per osservazioni ed eventuali esperimenti;
- obbligo di attenersi alle norme di sicurezza con particolare riferimento alle vie di fuga;
- obbligo di segnalare immediatamente ogni incidente anche di lieve entità;
- divieto di accedere nei laboratori in assenza del docente della disciplina interessata o del personale predisposto; divieto di introdurre e consumare cibi e bevande;
- utilizzo di appositi contenitori per lo smaltimento di scarti solidi e rifiuti vari.
- 

### **Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione**

- Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), possono essere utilizzate solo se necessario per le attività didattiche. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
- L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al personale incaricato.
- I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno due giorni il materiale da riprodurre.
- I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie eseguite.

### **Art.3 - Regolamento parco giochi**

- È severamente vietato agli alunni accedere al parco giochi senza la presenza del Docente.
- È vietato spostare le attrezzature e arredi presenti nell'area.
- È vietato posizionare strutture fisse o mobile nell'area giochi.
- È severamente vietato scavalcare le recinzioni poste a protezione della struttura dell'area verde. In tal caso la scuola declina ogni responsabilità, civile, penale o patrimoniale per eventuali danni o incidenti diretti o indiretti che possono accadere.
- È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- È vietato arrampicarsi sugli alberi o sulle recinzioni.
- I Docenti presteranno sorveglianza continua durante la permanenza nel parco giochi.
- Non sono consentite attività troppo rumorose.
- Eventuali spettacoli o manifestazioni devono essere sempre autorizzate dal Dirigente.

□ Quando una classe o una sezione si trova nell'area giochi con il proprio Docente, nessun alunno può rimanere all'interno della scuola.

#### **Art.4 – La palestra e l'aula magna**

□ Il funzionamento della palestra scoperta e coperta è disciplinato dal Consiglio d'Istituto annualmente in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e nei casi di motivata richiesta e necessità ad altre scuole e associazioni sportive giovanili locali a carattere dilettantistico e non aventi fini di lucro.

□ La palestra e l'aula magna della scuola possono essere utilizzate per attività di tipo ricreativo e culturale deliberato e organizzato dagli Organi scolastici.

□ Esse, inoltre, possono essere utilizzate per riunioni sindacali del personale della scuola regolarmente autorizzate in base alle vigenti leggi.

□ È altresì consentito, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, concedere l'uso di detti locali, nelle ore non coincidenti con l'orario scolastico, alle organizzazioni sociali e culturali del Comune per lo svolgimento di incontri e dibattiti su problemi educativi e comunque interessanti la vita della scuola.

#### **Art.5 – Uso delle apparecchiature**

I docenti sono responsabili dell'uso delle attrezzature e sono tenuti a risarcire eventuali danni arrecati alle stesse nel solo caso di accertate e gravi negligenze.

#### **Art.6 – Sicurezza**

Il documento sulla Sicurezza è esposto in forma pubblica nell'Istituto.

### **PARTE SESTA**

#### ***MODIFICHE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO***

Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche le cui proposte possono essere presentate da tutte le componenti scolastiche e valutate dal Consiglio d'Istituto che decide in merito.

Il Regolamento verrà pubblicato all'albo e inserito in apposita sezione nel sito della scuola.

## **Allegato 1**

### **STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti emanato con D.P.R. n. 249/1998, è entrato in vigore nell'A. S. 1998/99.

Esso detta norme generali sui diritti e doveri degli studenti della scuola secondaria. Lo Statuto è costituito di 6 articoli; il recente D.P.R. n. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/98) apporta importanti modifiche all'art. 4 (Disciplina), sostituisce il contenuto dell'articolo 5 (Impugnazioni) ed inserisce l'art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità).

Si riporta di seguito il testo completo (D.P.R. 249 del 24/06/1998).

#### **Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## **Art. 2 – Diritti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I Regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I Regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 – Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 4 – Disciplina**

1. I Regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5 – Impugnazioni**

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'Organo di Garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei Regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

#### **Art. 5 bis- Patto educativo di corresponsabilità**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire

in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli Regolamenti d'Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, del Piano dell'offerta formativa, dei Regolamenti d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **Art. 6 – Disposizioni finali**

5. I Regolamenti delle scuole e la Carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

6. Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

## **Allegato 2 LINEE GUIDA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute)**

Visto il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;

Considerato che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

Considerato che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

Considerata la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministro della Salute

EMANANO

le seguenti raccomandazioni:

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

- la scuola: Dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali e le Associazioni.

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i Dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative

scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i Dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopra descritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto il ricorso al Sistema sanitario nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25/11/2005

Il ministro dell'Istruzione

F.to Moratti

Il ministro della Salute

F.to Storace **Allegato 3**

**DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,  
PROTOCOLLO N. 30 DEL 15/3/2007**

**Oggetto: linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.**

I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri.

Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità.

Al raggiungimento di tali finalità concorre l'autonomia scolastica, costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l'impostazione esclusivamente centralistica dell'educazione e della formazione del cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona.

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull'efficacia del processo formativo.

Di conseguenza tutte le componenti scolastiche nelle quali si esprime l'autonomia delle scuole, in particolare il dirigente scolastico, che ne costituisce l'elemento di sintesi, devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della presente direttiva, fino a promuovere tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del regolamento di disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell'articolo 14 del D.P.R. 275/99.

In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi, sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.

### **Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche**

In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4).

La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

È dunque necessario che nei Regolamenti d'Istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il Regolamento d'Istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni

caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento e apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un Regolamento d'Istituto che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi fissati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, in base alle specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare attenzione all'individuazione di un repertorio di sanzioni volte a garantire, con il massimo rigore, l'effettivo rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile.

Il Ministero metterà a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione sul sito internet [www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it), alcuni esempi di Regolamento d'Istituto che perverranno su iniziativa delle stesse istituzioni scolastiche.

### **Le sanzioni disciplinari verso gli studenti**

Con l'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un'impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa, in virtù di quanto previsto dalla specifica regolamentazione di istituto e in ossequio al principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie", di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica).

La sanzione disciplinare, seppur inserita in una nuova logica, continua a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari.

Come già chiarito nella direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto).

In queste due situazioni la durata della sanzione "è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo".

Si ritiene opportuno che i citati regolamenti di disciplina, nel momento in cui individuano le fattispecie di cui sopra, prevedano sanzioni severe, commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti.

In quest'ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli articoli 4 e 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti allo scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari e,

dall'altro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità, nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità.

In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi, tassativamente individuati dal Regolamento d'Istituto, la sanzione potrà comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

### **Il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti**

Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che, nell'ambito delle modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai genitori, all'atto di iscrizione, o comunque all'inizio di ogni anno scolastico, di sottoscrivere un "patto sociale di corresponsabilità" al fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.

Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo.

Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei "diritti e doveri" dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario.

Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

## **Allegato 4 LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO (LEGGE N. 71/2017)**

La Scuola si propone di far acquisire agli alunni attitudini orientate al rispetto, favorendo un clima di benessere adeguato che possa preparare alla convivenza democratica e alla cittadinanza attiva.

Episodi di conflitto e prepotenze costanti si rilevano anche nella Scuola Primaria, pertanto il Miur, per sensibilizzare e attivare strategie di intervento, ha emanato le Linee di orientamento con lo scopo di mettere in atto azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo in ogni ordine e grado di scuola (13 aprile 2015). Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", con lo scopo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di attenzione, di tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.

### **Normativa di riferimento**

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (13 aprile 2015)

### **Bullismo e cyberbullismo**

Si definisce con il termine "**bullismo**" l'insieme di comportamenti aggressivi intenzionali e sistematici da parte di gruppi nei confronti di una o più persone. Il fenomeno, per essere ritenuto tale, è caratterizzato da elementi specifici e significativi:

- il bullo mette in atto intenzionalmente comportamenti dannosi verso l'altro, che possono essere fisici, psicologici e verbali;
- i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- il bullo sceglie vittime che non sono in grado di difendersi;
- l'attacco potrebbe essere anche indiretto, attraverso l'esclusione e la diffamazione.

Il **cyberbullismo**, come il bullismo nella vita reale, ha conseguenze molto gravi; assume la forma di violenza psicologica, provocando danni interiori molto significativi e spesso non identificabili in tempo.

Si differenzia dal bullismo per i seguenti elementi:

•*Non ci sono limiti spaziotemporali*: il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ecc.), mentre il bullismo avviene in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico, spazi sportivi e di ritrovo).

•*Irreperibilità*: essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo.

•*Anonimato*: per la vittima non è facile risalire al molestatore da solo, ma non impossibile! Ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, quindi rivolgendosi ad operatori esperti si può avviare una ricerca con risultati certi.

•*Diffusione di massa*: cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi.

•*Gioco di ruolo*: il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica. Online si possono dire e fare cose che nella vita reale non si penserebbe mai di mettere in atto.

In Italia il cyberbullismo è un reato che non rispetta l'articolo 3 della Costituzione italiana, con conseguenze legali nella misura della reclusione e del risarcimento economico.

## **Il Dirigente Scolastico**

- Individua un referente del bullismo e cyberbullismo.
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione.
- Attraverso i vari organi collegiali, crea i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei suddetti fenomeni.
- Prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l'utilizzo consapevole della tecnologia.
- Organizza corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

## **Il Referente del bullismo e cyberbullismo**

- Attraverso progetti promuove la conoscenza delle caratteristiche che contraddistinguono il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
- Coordina attività di prevenzione.
- Coinvolge in azioni di formazione e informazione, docenti, studenti, genitori e tutto il personale scolastico.
- Crea contatti con le agenzie territoriali con finalità di prevenzione (servizi sociali e sanitari, forze di polizia, ecc.).
- Cura rapporti in rete con altre scuole e con il Miur (giornate dedicate sulla sicurezza in internet).
- Informa sulle sanzioni e responsabilità di natura civile e penale.

## **Il Collegio Docenti**

- Propone, condivide e promuove esperienze didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

## **Il Consiglio di classe**

- Favorisce un clima collaborativo nelle relazioni con le famiglie.
- Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

## **Il docente:**

- Ricerca e mette in atto strategie metodologiche e di riflessione adeguate al gruppo classe.
- Predilige modalità di lavoro cooperativo.
- Orienta gli alunni nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all'uso consapevole della tecnologia.

## **Il personale ATA:**

- Vigila negli spazi scolastici comuni ed, eventualmente, segnala comportamenti inadeguati alle figure di riferimento.

## **I genitori:**

- Controllano i comportamenti dei propri figli nella vita reale e virtuale.
- Si informano sull'operato della scuola e collaborano con la stessa come previsto dal Patto di corresponsabilità.
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.
- Partecipano ad azioni di formazione/informazione sul fenomeno promosse dall'istituzione scolastica.

## **Gli alunni:**

- Partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- Applicano le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che virtuale.
- Negli spazi scolastici non è consentito l'utilizzo di dispositivi elettronici personali, previo consenso del docente finalizzato ad attività didattiche.
- La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per la documentazione dei percorsi intrapresi, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e con relativa liberatoria rilasciata dai genitori.

## **Infrazioni disciplinari**

Sono definite *azioni di bullismo*: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo perseverante; la consapevolezza di nuocere; l'isolamento della vittima.

Il cyberbullismo (ossia «bullismo online») è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete.

Si differenzia dal bullismo per i seguenti elementi:

- *Non ci sono limiti spaziotemporali*: il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico o social network (Mail, blog, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ecc.).
- *Irreperibilità e anonimato*: essendo legato ai mezzi tecnologici (SMS, messaggistica istantanea, mail, forum, ecc), è difficile risalire all'autore degli atti di cyberbullismo, se non con l'aiuto di un operatore esperto.
- *Diffusione di massa*: cose spiacevoli descritte esplicitamente o riconducibili alle identità prese di mira, possono essere inoltrate ad un vasto numero di persone e in tempi brevi.
- *Gioco di ruolo*: il falso profilo dietro il quale si nasconde il molestatore, annulla qualsiasi regola etica.

### Sanzioni disciplinari

Il Dirigente Scolastico attiva nei confronti degli alunni che commettono atti di bullismo e cyberbullismo, azioni/sanzioni di carattere educativo finalizzate al recupero della correttezza comportamentale e il rafforzamento della responsabilità, a tutela di una serena convivenza per l'intera comunità scolastica. Provvedimenti ed atti relativi alle azioni/sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunno, che lo seguiranno per tutto il percorso scolastico, trasferimento o passaggio di grado scolastico.

<b>INFRAZIONEDISCIPLINARE</b>	<b>PROVVEDIMENTI</b>	<b>FIGURE COINVOLTE</b>
Atteggiamenti intimidatori verso gli altri (reali e virtuali)	Richiamo e annotazione sul registro. Incontri con gli alunni coinvolti. Discussione condivisa in classe. Informare e coinvolgere genitori. Responsabilizzare gli alunni coinvolti. Rinegoziare le regole condivise.	Dirigente Scolastico Referente Docenti Genitori
Danni e sottrazioni di materiale altrui	Richiamo e annotazione sul registro. Incontri con gli alunni coinvolti. Convocazione dei genitori e riparo al danno.	
Danni alle strutture e attrezzature scolastiche	Richiamo e annotazione sul registro. Condurre gli alunni alla riflessione sull'accaduto. Informare i genitori e riparazione del danno.	
<b>MISURE DISCIPLINARI</b>		

<p>Deferimento al Dirigente Scolastico. Segnalazione tramite richiesta scritta da parte dei docenti e relative motivazioni. Partecipazione ad esperienze didattiche finalizzate. Realizzare un percorso sull'utilizzo corretto e consapevole di internet. Relazione scritta sull'accaduto e convocazione dei genitori. Lettera di scuse o incontro con la vittima. Compito sul bullismo/cyberbullismo. Attività a favore della comunità scolastica. In caso di danni a persone o cose, comunicazione ai genitori per il risarcimento stabilito.</p>	
---	--

Il Dirigente Scolastico illustrerà agli alunni e ai genitori il significato della sanzione e la validità educativa delle attività previste.

**INTEGRAZIONE AL  
REGOLAMENTO  
DI ISTITUTO  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
CARDUCCI – GRAMSCI BAGHERIA  
Delibera n. 8 dell'8/9/2020**

# MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

**Tenuto conto** della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid 19 e in vista della riapertura dell'istituto occorre integrare il Regolamento interno con le principali disposizioni generali di natura sanitaria:

## 1. Disposizioni relative allo stato di salute di alunni e personale Docente e Ata – igiene personale e dispositivi di protezione individuale:

La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni

precedenti;

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. (All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.)

- Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.
- L'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all'interno dell'istituto.
- E' obbligo per chiunque entri nell'istituto, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza.
- In tutto l'istituto saranno posti contenitori adatti per la dismissal dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzati che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- Per il personale impegnato con alunni con disabilità si utilizzeranno dispositivi di protezione specifici oltre alla mascherina, visiera, protezione per occhi e mucose.
- Per tutto il personale docente e Ata viene programmata per settembre 2020 una giornata di informazione sulle misure di prevenzione e protezione contro il Covid a cura del medico competente e del RSPP.
- I Docenti sin dal primo giorno di attività didattica dovranno informare gli alunni sulle disposizioni relative al comportamento e igiene personale da adottare all'interno, negli spazi comuni e negli spazi esterni dell'istituto.

## **2. Disposizione relative alle modalità di ingresso/uscita**

La nostra istituzione scolastica disciplina le modalità di accesso e uscita prevedendo orari scaglionati, anche utilizzando **accessi alternativi**. Si cercherà di evitare assembramenti con opportuna segnaletica.

**I visitatori ammessi dovranno registrarsi con l'indicazione dei rispettivi dati anagrafici e recapito telefonico data ingresso e tempi di permanenza.**

Gli alunni saranno accompagnati da un solo genitore e consegnati ai docenti, non dovranno entrare in classe e indosseranno la mascherina.

L'accesso ai visitatori esterni sarà limitato e con prenotazione sia per il DS che per gli uffici amministrativi.

## **3. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature**

Sarà stilato un cronoprogramma con l'uso di un registro regolarmente aggiornato circa la pulizia di:

- ambienti di lavoro con postazioni di lavoro (alla fine dell'orario di lavoro il personale avrà cura di lasciare tutto in ordine negli armadi per permettere un adeguata pulizia);
- aule con materiali e attrezzature: per la scuola primaria gli alunni non lasceranno in aula libri o altro materiale e i docenti conserveranno negli armadi il loro materiale. Per la scuola infanzia saranno pulito il materiale ludico;- Pulizia spazi comuni interni ed esterni;
- Servizi igienici: saranno puliti dopo la ricreazione e all'uscita degli alunni. Una volta a settimana negli scarichi fognari sarà versato liquido virucida.

## **4. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni**

Per evitare assembramenti e per poter assicurare meglio il distanziamento fisico si attueranno le seguenti modalità:

- in caso di entrata in ritardo o uscita anticipata un solo genitore entrerà in istituto per un tempo sempre limitato;
- le aule dovranno essere ben arieggiate;
- l'utilizzo dell'aula docenti e dei laboratori è consentito solo nel rispetto del distanziamento fisico;

- **i dispenser di bevande** saranno regolati dai collaboratori del primo piano e del 2 piano senza assembramento e nel rispetto del distanziamento fisico (determinato dalle strisce di segnalazione in caso di mancato rispetto delle regole agli alunni non sarà più concesso l'accesso al dispenser, l'alunno di volta in volta igienizzerà la tastiera e il cassetto ove preleva acqua);

*paic8ba00v@istruzione.it – paic8ba00v@pec.istruzione.it*

- in palestra non potranno essere lasciati indumenti o oggetti personali;
- si formalizzerà con Ente locale/società sportive (in base alle convenzioni in essere) che sia assicurata pulizia e igienizzazione dei locali utilizzati a cura della società sportiva in orario extrascolastico;
- per il corso musicale: per tutti gli strumenti in particolare quelli a fiato è **obbligo l'uso personale**.

## **5. Gestione di persona sintomatica all'interno della scuola**

Se una persona presente dentro la scuola dovesse sviluppare febbre e/o sintomi di infezione respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al suo “isolamento” nella stanza denominata COVID in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria in accordo con le indicazioni contenute nel **“protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”**

## **6. Contact tracing e raccordo con il sistema sanitario**

La scuola con tutto il suo personale è chiamata a comunicare “eventuali alunni o persone venute a contatto con dei contagiati il cosiddetto “tracciamento” Si svolgeranno pure i test diagnostici. Ci sarà a cura del comitato anti Covid e soprattutto del referente Covid dell'istituto un raccordo con il Sistema Sanitario per gestire tutte le questioni che riguardano l'emergenza Covid.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presidente: Sig. Giuseppe Puleo

Vice presidente: sig.ra Antonella Lo Buglio

Consiglieri Genitori:

Sig.ra Cutrò Daniela

Ing. Di Cristina Antonietta

Sig.ra Licata Daiana  
Sig.ra Militello Maria  
Sig. Mineo Giovanni  
Sig.ra Terrana Rossana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Grazia Pipitone

Bagheria 8/9/2020

**INTEGRAZIONE AL  
REGOLAMENTO  
DI ISTITUTO  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
CARDUCCI – GRAMSCI BAGHERIA  
Delibera n.9 del 10/09/2021**

ART.4.

R. Alle ore 14.30 i docenti del corso musicale si troveranno in classe per accogliere i loro studenti della prima ora ed iniziare le lezioni non oltre le ore 14,35.

L'orario per il corso a indirizzo musicale è il seguente:

- Da lunedì a mercoledì: dalle ore 14.30/14.35 alle ore 18.30; giovedì e venerdì dalle ore 14.30/14.35 alle ore 17.30.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presidente: Sig. Giuseppe Puleo

Vice presidente: sig.ra Antonella Lo Buglio

Consiglieri Genitori:

Sig.ra Cutrò Daniela

Ing. Di Cristina Antonietta

Sig.ra Licata Daiana

Sig.ra Militello Maria

Sig.ra Terrana Rossana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Tripoli

Bagheria 10/09/2021

# **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI – GRAMSCI BAGHERIA Delibera n. 11 del 10/9/2021**

## **1. Entrate posticipate e uscite anticipate**

Per particolari esigenze di servizio in situazioni COVID in modo particolare, per evitare gli assembramenti nelle classi, si dovrà comunicare alle famiglie preventivamente l'entrata posticipata o l'uscita anticipata.

Gli alunni saranno muniti di un regolare libretto firmato dal genitore nella prima pagina che costituirà autentica di firma e che sarà utilizzato per le entrate posticipate e uscite anticipate.

In mancanza di firma per l'entrata l'alunno sarà accompagnato il giorno seguente dal genitore per giustificare; in caso di uscita anticipata l'alunno sprovvisto di firma del genitore resterà a scuola e uscirà in orario regolare. (Delibera n. 11)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presidente: Sig. Giuseppe Puleo

Vice presidente: sig.ra Antonella Lo Buglio

Consiglieri Genitori:

Sig.ra Cutrò Daniela

Ing. Di Cristina Antonietta

Sig.ra Licata Daiana

Sig.ra Militello Maria

Sig.ra Terrana Rossana

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Carmela Tripoli

Bagheria 10/09/2021

